

#### Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 25.3.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



### Procura in Cassazione: si rilascia così

La procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83 c.p.c., comma 3, sicchè, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

# Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 9.3.2021, n. 6472

...omissis...

1. La Sezione centrale d'appello della Corte dei Conti, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato il Consorzio di Tutela Olio Extravergine Coltine teatine nonchè Cgggggg., in proprio e quale legale rappresentante del Consorzio, a pagare Euro 315.376,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno erariale sofferto dalla Regione Abruzzo, in conseguenza dell'illecito conseguimento di un contributo pubblico. Nella sentenza impugnata risulta precisato che in primo grado il Consorzio di Tutela Olio Extravergine Colline Teatine era stato condannato in via principale a titolo di dolo al pagamento di Euro 200.000, mentre Cgggg solo, in via sussidiaria a titolo di colpa, fino a concorrenza di Euro 40.000; che avverso detta sentenza aveva proposto appello il Procuratore regionale per l'Abruzzo ed appello incidentale il Cgg

Con la sentenza qui impugnata la Corte dei Conti ha ritenuto inammissibile l'appello n. 51618 del Cgggg. per omessa Integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.a., attesa l'inesistenza della notifica al Consorzio, solo tentata con restituzione dell'atto non notificato al mittente senza che quest'ultimo si riattivasse in qualche modo per completare il procedimento notificatorio e, dunque, la notifica dell'atto d'appello ordinata al C.,ggassaggio in giudicato della sentenza ad eccezione dei capi oggetto dell'appello principale della Procura generale.

La Corte ha poi osservato che era condivisibile quanto affermato dal collegio di primo grado circa la responsabilità del Consorzio per aver falsamente attestato i requisiti per ottenere il finanziamento e l'esecuzione di una parte delle azioni finanziate; che, invece, era illogico il riconoscimento della responsabilità del C. solo sussidiaria dovendo essere riconosciuta la responsabilità per dolo dello stesso, quale reale esecutore delle condotte illecite e in ragione del rapporto di immedesimazione organica con il Consorzio.

Secondo la Corte, pertanto, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, il Consorzio ed il ggggg dovevano essere condannati al pagamento dell'intero importo di Euro 390.000 finanziato in quanto, non essendo stato realizzato il miglioramento dell'aspetto produttivo e della tracciabilità, l'attività svolta di pubblicizzazione aveva riguardato un oggetto diverso da quello finanziato, con totale frustrazione delle risorse all'uopo destinate e l'assenza di un vantaggio per la comunità amministrata.

2. Avverso la sentenza ricorre il gggg. denunciando eccesso di potere giurisdizionale. Resiste la Procura Generale presso la Corte dei Conti. La Procura generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

#### Motivi

- 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "diniego di giustizia, violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'appello per vizio di notifica traducendosi in diniego di accesso alla giustizia e, quindi, rifiuto di giurisdizione per violazione di diritti fondamentali e del diritto di difesa. Lamenta che il collegio aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale per la mancata regolare notifica al Consorzio.
- 4. Con il secondo motivo denuncia diniego di giurisdizione, violazione e falsa applicazione art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 Cedu nella parte in cui il collegio non aveva rilevata il legittimo impedimento del procuratore del ricorrente a partecipare all'udienza di discussione della causa rifiutando illegittimamente di tenere conto della richiesta del difensore di rinvio per motivi di salute.
- 5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 103 Cost., comma 2, della L. n. 20 del 1994, art. 1, travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione. Lamenta che il collegio non aveva individuato alcun fondato comportamento del C. tale da poter attrarre il suo comportamento sotto la giurisdizione del giudice contabile tenendo conto soltanto dello status del C. di organo sociale.
- 6. Il ricorso è inammissibile.

Risulta assorbente, rispetto all'esame degli altri profili di inammissibilità del ricorso, l'esame del difetto di procura dell'avv. Rossetta Ferrara quale emerge dallo stesso atto introduttivo.

Nel ricorso si legge che il ricorrente C.M. è difeso dall'avv. ggggg di Chiesti senza ulteriori specificazioni.gggggg

E' noto che nel giudizio di cassazione la procura deve essere rilasciata a margine o in calce del controricorso o su foglio separato ma congiunto materialmente ad esso, secondo quanto previsto dall'art. 83 c.p.c., comma 3, sicchè, ove la stessa sia conferita con altre modalità, esorbitanti tale modello legale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. (cfr. Cass. n. 877/2019, n. 1255/2018).

Nella specie il dato che emerge è che una procura non risulta inserita nel ricorso nè in calce, nè a margine, nè nella forma equivalente all'apposizione in calce, indicata dai terzo inciso dell'art. 83 c.p.c., comma 3, cioè su un foglio separato congiunto materialmente al ricorso.

La totale mancanza di valida procura non sarebbe neppure sanabile ex art. 182 c.p.c., poichè l'art. 365 c.p.c. prescrive l'esistenza di una valida procura speciale, come

requisito di ammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso è, conclusivamente, inammissibile. Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero della Corte dei Conti, stante la sua natura di parte solamente in senso formale (Cass., sez. un., 8/05/2017, n. 11139; Cass., sez. un., 27/02/2017, n. 4879; Cass., sez., un., 27/12/2016, n. 26995).

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna" alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

# P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021